



amministrazione. Il prossimo bando verrà pubblicato nell'autunno del 2003.

Situazione attuale

La prima fase di presentazione dei progetti sul Programma Italia-Svizzera è terminata: al 31 dicembre 2002 erano pervenuti 140 progetti di cooperazione transfrontaliera (90 Ticino, 38 Grigioni e 12 Vallese) dei quali 104 sono stati approvati con stanziamento dei rispettivi contributi pubblici. Gli altri 36 non sono stati accolti.

Precisiamo che la richiesta di contributo federale da parte dei beneficiari svizzeri è risultata pari al quadruplo delle risorse disponibili; di conseguenza tutti i progetti hanno sofferto di una sensibile riduzione nell'attribuzione del contributo pubblico federale.

Il Ticino si è così visto approvare 55 progetti (di cui 36 con la Lombardia e 19 con il Piemonte), per i quali sono stati stanziati contributi federale di 2,2 milioni di franchi e cantonali di 2 milioni.

Interreg III B "Collaborazione transnazionale"

Anche per questa sezione la Commissione Europea ha indicato le tematiche prioritarie, con lo scopo di promuovere una maggiore integrazione territoriale tra ampi raggruppamenti di regioni europee per realizzare uno sviluppo sostenibile, armonioso ed equilibrato nella Comunità e una migliore integrazione con i paesi candidati ed altri paesi terzi limitrofi.

Il Ticino ha aderito al Programma "Spazio Alpino". L'unica selezione avvenuta nel 2002 ha portato il Comitato europeo ad approvare soltanto 8 dei quasi 40 progetti inoltrati. In 3 di essi c'è una partecipazione ticinese.

Interreg III C "Collaborazione interregionale"

Con questa Sezione la Commissione si propone di migliorare l'efficacia delle politiche e degli strumenti di sviluppo regionale e di coesione mediante la creazione di reti, in particolare nelle regioni in ritardo di sviluppo o in fase di riconversione.

Nessuna selezione ha avuto luogo nel 2002.

Finanziamento

Questi progetti beneficiano di aiuti pubblici da parte dei fondi comunitari. La Svizzera non essendo nell'Unio-

ne Europea, e non avendo quindi partecipato alla costituzione dei citati fondi, non può evidentemente attingervi. Per ovviare a questa circostanza, e allo scopo di comunque permettere ai partner svizzeri di progetti transfrontalieri di veder sostenute finanziariamente le loro proposte, la Confederazione ha stanziato un credito di 39 milioni di franchi per il periodo di validità di Interreg III, di cui 35 milioni per subsidiare i progetti, e il rimanente per le misure di accompagnamento. Si può stimare che circa 6,5 milioni saranno destinati alla sezione A del Programma Italia-Svizzera a disposizione dei tre Cantoni Vallese, Grigioni e Ticino.

A dipendenza del numero e della qualità dei progetti che verranno presentati nel nostro Cantone, la quota di credito federale che utilizzerà il Ticino potrebbe situarsi, a fine 2006, sui 3 milioni di franchi. Il Cantone, per il tramite dei suoi Dipartimenti, avrà investito un importo di poco inferiore. I finanziamenti dei progetti che cadono sotto le Sezioni B e C sono invece gestiti direttamente dall'Autorità federale, in collaborazione con i Cantoni.

Conclusione

Con Interreg I (1990-93) in Ticino


sono stati portati a termine 3 progetti di collaborazione transfrontaliera; con Interreg II (1994-99) essi sono saliti a 24. Oggi, a metà della durata di Interreg III, ne abbiamo visti partire più del doppio.

Possiamo quindi ritenere che in un ampio disegno politico volto a favorire la cooperazione transfrontaliera, i programmi Interreg dell'Unione Europea stanno dimostrando di saper dare risposte comuni e concrete a preoccupazioni di varia natura esistenti nelle regioni frontaliere, coinvolgendo direttamente organismi istituzionali, enti e associazioni operanti sui diversi territori nella pianificazione e la gestione congiunta di progetti importanti per uno sviluppo più armonioso di questi territori.

Pierfranco Venzi

CURRICULUM


1944, di Bellinzona, lic. rer. pol. Dopo sei anni presso la Longines a St-Imier, ha iniziato quale Segretario di concetto presso l'allora Dipartimento economia pubblica. Dal 2000 è delegato per i rapporti con la Confederazione ed i Cantoni, e responsabile per il Ticino del programma Interreg.



Interreg 3A (2000-2006)



Protezione dei dati: Informazione, vigilanza e mediazione al servizio di autorità e cittadini



Da anni si assiste allo sviluppo eccezionale dell'elaborazione e dell'utilizzazione di informazioni sui supporti più variegati. L'avvento di nuovi strumenti come internet e posta elettronica ha contribuito ad alimentare, a tutti i livelli e in misura ancora maggiore, una vera e propria "fame di dati". Alla libera circolazione delle informazioni, e alla conseguente facilità con cui ciascuno può appropriarsi del loro contenuto in una realtà globalizzata, corrisponde una raccolta sempre più vasta di dati. Tra questi figurano, in ampia misura, anche le indicazioni o informazioni che direttamente o indirettamente permettono di identificare una persona, sia essa fisica o giuridica. In due parole: dati personali.

Se l'evoluzione descritta, da una parte, rispecchia fedelmente i bisogni della società odierna, dall'altra può costituire una minaccia per la sfera privata dell'individuo. Per conciliare questi interessi antagonisti le nazioni hanno istituito norme di tutela e autorità incaricate di farle applicare. Anche la Svizzera e i suoi Cantoni hanno seguito questa via. Il Cantone Ticino, tra i pionieri a livello federale, si è mosso già negli anni ottanta. Nel 1987 ha promulgato la legge sulla protezione dei dati personali (LPDP). Con questa normativa il Legislatore ha sottoposto a precisi vincoli l'elaborazione di dati personali da parte degli enti

pubblici nell'assolvimento dei loro compiti. Così, l'Amministrazione cantonale, i Comuni, gli istituti di diritto pubblico e i loro organi, come pure i privati cui sono demandati compiti pubblici, devono tutelare i diritti fondamentali - in particolare la personalità e la sfera privata - delle persone i cui dati sono oggetto di elaborazione. Ogni organo pubblico che svolge operazioni intese, segnatamente, a raccogliere, conservare, utilizzare, modificare, trasmettere o distruggere dati personali è tenuto ad osservare tutte le precauzioni indicate nella legge sulla protezione dei dati. La responsabilità attribuitagli non è certo di poco conto, ma d'altro canto pone il fondamento per un'efficace gestione amministrativa a favore e nell'interesse del cittadino. Protezione dei dati non significa quindi solo protezione dei diritti fondamentali ma anche accrescimento della fiducia nell'amministrazione.

La legge sulla protezione dei dati stabilisce precisi principi e, nel contempo, conferisce al cittadino determinati diritti, ponendo al centro del discorso non i suoi dati, bensì la sua personalità. L'autorità non può trattare dati in modo indiscriminato, ma solo se esiste una base legale o se l'elaborazione serve all'adempimento di un compito legale, e utilizzarli compatibilmente con lo scopo per il quale essi sono stati raccolti. In applicazione del

principio della proporzionalità, i dati personali ed il modo della loro elaborazione devono essere idonei, quindi utili, e necessari all'adempimento del compito. Ulteriori informazioni non devono essere né raccolte, né date. L'autorità può trasmettere dati personali solo a condizioni restrittive, ad esempio solo quando è obbligata o autorizzata dalla legge, oppure, in casi singoli, previo esplicito consenso della persona interessata. È così concretato un altro principio cardine, quello secondo cui i dati personali devono possibilmente, e in prima linea, essere chiesti direttamente alla persona interessata, e non per il tramite di un terzo, sia esso un organo pubblico o un'altra persona. L'autorità, oltre ad essere legata al segreto d'ufficio e alle disposizioni speciali che tutelano il segreto, deve anche garantire un'adeguata sicurezza dei dati, adottando misure contro la perdita, il furto, l'elaborazione e la consultazione illecita dei dati detenuti. Il cittadino deve potersi informare sullo scopo per il quale i suoi dati personali sono raccolti e a chi sono eventualmente trasmessi (diritto d'accesso). A questo scopo contribuirà anche il registro centrale degli archivi di dati, che sarà pubblico e conterrà indicazioni sui dati personali detenuti da ogni autorità sottoposta alla LPDP. Non solo: la legge conferisce al cittadino, a determinate condizioni, anche un diritto di rettifica e un diritto di blocco della



trasmissione dei suoi dati personali.

Questi principi e diritti, inevitabilmente esposti in modo sintetico e generico, non sono sempre di agevole applicazione. Talvolta si presentano casi dai risvolti complessi che richiedono approfondimenti. Per contribuire a risolverli il Cantone ha predisposto un servizio di supporto a disposizione di autorità e cittadini. Con la modifica della LPDP entrata in vigore il 1° gennaio 2001, è stata formalizzata, a questo scopo, la nuova funzione del responsabile per la protezione dei dati. In veste di autorità di vigilanza e di mediazione, il responsabile elabora raccomandazioni all'attenzione di autorità e cittadini, fornisce pareri giuridici scritti e, in situazioni puntuali, consulenza diretta e telefonica. Quale figura indipendente, egli si adopera a favore di un'informazione attiva per accrescere la sensibilità - peraltro manifestata in modo incoraggiante dalle autorità - ed è a disposizione per contribuire a trovare il giusto equilibrio tra elaborazioni necessarie di dati personali e legittime esigenze di tutela.

Michele Albertini

CURRICULUM

Nato nel 1966, ha studiato legge all'Università di Berna, conseguendo la licenza nel 1992. Dopo aver lavorato in qualità di giurista presso la direzione generale delle PTT, dal 1994 al 2002 è stato attivo al Tribunale federale come cancelliere alla seconda Corte di diritto pubblico, giurista del Servizio di documentazione e membro del gruppo di progetto "The-saurus". Nel 1999 ha ottenuto il titolo di dottore in legge all'Università di Berna, con una tesi che verte sul diritto costituzionale di essere sentito nella procedura amministrativa. Da metà marzo 2002 è responsabile cantonale per la protezione dei dati e funge anche da consulente giuridico del Gran Consiglio.

Struttura e contatti

Il responsabile per la protezione dei dati, Michele Albertini, è coadiuvato da Fiorenzo Conti Rossini, giurista del Servizio per la protezione dei dati, il quale, parallelamente, funge da segretario della Commissione cantonale per la protezione dei dati, autorità competente per sindacare sui diritti istituiti dalla legge sulla protezione dei dati.

Info:

Tel 091 814 45 02

Fax 091 814 45 09

e-mail: protezionedati@ti.ch

michele.albertini@ti.ch

fiorenzo.contirossini@ti.ch

web: www.ti.ch/protezionedati

Alcuni progetti in cantiere

- strutturazione costante del proprio sito internet quale piattaforma d'informazione;
- elaborazione e aggiornamento del registro centrale degli archivi di dati.

Le competenze legali principali del responsabile per la protezione dei dati

A norma dell'art. 30a della legge sulla protezione dei dati personali (LPDP), il responsabile per la protezione dei dati, quale autorità di vigilanza

- a) sorveglia l'applicazione delle norme sulla protezione dei dati;
- b) informa le persone interessate sui loro diritti;
- c) fa da intermediario fra persone interessate e gli organi responsabili;
- d) consiglia gli organi responsabili sulle questioni relative alla protezione e alla sicurezza dei dati, particolarmente sui progetti di elaborazione automatizzata di dati personali;
- e) invita l'autorità competente a prendere, in caso di violazione o di rischio di violazione delle prescrizioni legali in materia di protezione dati, le misure necessarie;
- f) esercita l'alta vigilanza in materia di protezione dati sui responsabili comunali per la protezione dei dati;
- g) ogni anno presenta al Consiglio di Stato un rapporto nel quale commenta la propria attività.

L'art. 32 LPDP attribuisce al responsabile per la protezione dei dati la competenza di sanzionare violazioni delle normative sulla protezione dei dati con multe amministrative da un minimo di 20 franchi a un massimo di 10'000 franchi.

Secondo l'art. 30 della legge sulla protezione dei dati elaborati dalla polizia (LPDPpol) il responsabile per la protezione dei dati è competente ad intervenire su denuncia delle persone interessate in merito ad elaborazioni illegali di dati da parte degli organi di polizia.